

Trib. Perugia, 17 luglio 2017, n. 1222. Contratto di vendita di beni di consumo – Acquisto di autovettura nuova – Installazione impianto GPL – Malfunzionamento – Difetto di conformità – Sussistenza – Sostituzione dell'autovettura – Ammissibilità.

Ai sensi dell'art. 129 c. cons. il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, indicando quali presupposti della conformità del bene le circostanze che i beni siano idonei all'uso tipico, siano conformi alla descrizione e possiedano le qualità vantate dal venditore, presentino qualità e prestazioni abituali per quel tipo di bene e siano idonei all'uso particolare voluto dal consumatore laddove comunicato, e accettato, dal venditore. Il fatto che il bene non sia conforme all'uso cui è destinato comporta l'applicazione del rimedio di cui all'art. 130 c. cons., che prevede il diritto dell'acquirente ad ottenere il ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (a scelta del consumatore, presupponendo la possibilità del rimedio e tenuto conto della non eccessiva onerosità rispetto all'altro rimedio). In particolare, si può considerare eccessivamente oneroso un rimedio che imponga al venditore di effettuare spese irragionevoli, tenuto conto del valore del bene, dell'entità del difetto di conformità e dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Nel caso in esame, tenuto conto della gravità dei difetti riguardanti l'impianto GPL e della reiterazione degli stessi, il giudicante dispone la sostituzione integrale dello stesso con altro di medesima marca e modello, essendo questo il rimedio più consono per l'attore e meno oneroso per il venditore, in coerenza con la previsione dell'art. 130 c. cons.

Trib. Perugia, 7 luglio 2016, n. 1529. Contratto di vendita – Beni di consumo – Consumatore e professionista – Difetto di conformità – Rimedi esperibili – Rigetto domanda

Nel disciplinare i diritti del consumatore in caso di difetto di conformità esistente al momento della consegna, l'art. 130 c. cons. individua i rimedi esperibili contro il professionista nella riparazione del bene, nella sostituzione dello stesso, nella riduzione del prezzo e nella risoluzione del contratto. Il testo normativo attribuisce al consumatore, pertanto, in primo luogo la facoltà di scegliere tra la riparazione e la sostituzione del bene, senza però riconoscergli una discrezionalità piena e illimitata nell'effettuare questa scelta, essendo subordinata al fatto che il rimedio richiesto non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

Soltanto se il ripristino della conformità mediante riparazione o sostituzione risulti impraticabile oppure il professionista non vi abbia provveduto tempestivamente o vi abbia provveduto senza esiti soddisfacenti, al consumatore è consentito richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ciò significando che quest'ultima coppia di rimedi (riparazione/sostituzione), deve essere esperita in via sussidiaria.

Trib. Perugia, 1° giugno 2016, n. 1226. Contratto di vendita – Professionista – Consumatore – Difformità del bene – Applicazione codice consumo – Tecniche rimediali – Accoglimento domanda

Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita (art. 132 c. cons.), restando perciò lo stesso responsabile in caso di difetto di conformità e dovendo, in tale ipotesi, provvedere al ripristino, senza spese per il consumatore, della conformità del bene, salva la possibilità di agire in regresso verso il produttore o il precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o qualsiasi altro intermediario.

Trib. Perugia, 3 luglio 2015, n. 1359. Contratto di compravendita – Vendita di beni di consumo – Difetto di conformità del bene – Non configurabilità della qualifica di consumatore – Inapplicabilità della normativa consumeristica – Domanda di sostituzione del bene o, in subordine, di riduzione del prezzo – Rigetto

L'attore-persona fisica, che nell'atto introduttivo al giudizio non indica il codice fiscale ma la propria partita iva, agisce nell'atto di compravendita di un bene di consumo in qualità di professionista e non di consumatore. Ciò comporta, pertanto, l'inapplicabilità della disciplina prevista dal Codice del Consumo in materia di difetto di conformità di un bene di consumo. Il Tribunale di Perugia, inoltre, nel rigettare la domanda attorea precisa ulteriormente che il difetto di informazioni - nella fase precontrattuale - relativo ad alcune caratteristiche del bene avrebbe potuto dar corso ad una domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento e non, al contrario, di responsabilità extracontrattuale, di cui all'art. 2043 c.c.

Trib. Perugia, 20 febbraio 2015, n. 376. Contratto di vendita di bene di consumo usato (autovettura) – Responsabilità del venditore per i difetti di conformità – Contratto di garanzia convenzionale per difetti ulteriori – Assenza di vessatorietà della clausola che esclude la responsabilità del terzo garante convenzionale per i difetti di conformità

Nel caso in cui un consumatore acquisti un bene di consumo e contemporaneamente stipuli una garanzia convenzionale con un terzo professionista nella quale è espressamente esclusa la responsabilità del terzo garante per i difetti di conformità del bene, per tali ultimi difetti sarà responsabile ai sensi degli artt. 128 ss. c. cons. esclusivamente venditore.

Giud. Pace Perugia, 15 gennaio 2014, n. 34. Contratto di vendita a distanza (via internet) di beni di consumo – Omessa informativa precontrattuale sul diritto di recesso del consumatore – Proroga del termine per l'esercizio del diritto di recesso – Obbligo del professionista di restituzione del prezzo

Alla vendita via internet di beni di consumo si applicano le regole previste per la vendita a distanza le quali prevedono, fra le altre tutele, il diritto di recesso in favore del consumatore acquirente che, nel caso in cui il professionista non abbia fornito le informazioni precontrattuali sul punto, potrà esercitarlo nel termine di sessanta giorni dalla consegna del bene. Il legittimo esercizio del diritto di recesso determina l'obbligo per il professionista di restituire il prezzo eventualmente già corrisposto da parte del consumatore per l'acquisto del bene.

Tribunale di Perugia, 16 aprile 2012, n. 521. Compravendita – Vendita beni di consumo – Conformità del bene al contratto – Difetto – Accoglimento parziale della domanda – Sostituzione

Nell'ambito della vendita dei beni di consumo, l'art. 129 c. cons. impone al venditore l'obbligo di consegnare al consumatore (rectius acquirente) beni conformi al contratto di vendita, intendendo per tali quelli che risultino idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; quelli che sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che quest'ultimo ha presentato come campione o modello; quelli che presentano la qualità e le prestazioni di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi tenuto conto della natura del bene e quelli che presentano l'idoneità all'uso particolare voluto dal consumatore. Qualora sussista il difetto di conformità il consumatore

acquirente, ex art. 130 c. cons., ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione ovvero ad una adeguata riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.

Nel caso di specie, il Tribunale di Perugia, con riferimento alle lamentate non conformità al contratto, ha rilevato che la presenza di una scanalatura a contorno dei lavelli, non incidendo sull'uso per il quale i lavelli servono, non può dar luogo ad alcun obbligo di ripristino; ha condannato la società convenuta a sostituire il fianco del pensile della cucina, in colore bianco, con un pannello di colore grigio-argento come ordinato, nonché a fornire la maniglia mancante e uno sgocciolatoio per i bicchieri che permetta di sfilare il raccoglitore dell'acqua di scolatura; disatteso la domanda di risarcimento danni svolta dall'attore, atteso che le non conformità al contratto relative alla cucina de qua certamente non incidono sull'utilizzazione della cucina stessa.

Trib. Perugia, 7 marzo 2012, n. 283. Vendita di beni di consumo – Vizi del consenso – Dolo – Annullamento del contratto di compravendita

In tema di vizi del consenso, il dolo, a norma dell'art. 1439 c.c., è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato la volontà a contrarre del deceptus, ingenerando in lui una rappresentazione alterata della realtà tale da provocare nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c. In particolare ricorre il dolus malus solo se, in relazione alle circostanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia accompagnato da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno voluto ed idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza.

Trib. Perugia, 9 gennaio 2012, n. 77. Vendita di bene di consumo usato – Difetti di conformità – Garanzia convenzionale – Riduzione del prezzo – Rimborso delle spese sostenute per la eliminazione dei difetti

Nell'ambito della vendita di beni di consumo, la cui disciplina è applicabile anche alla vendita di beni di consumo usati tenendo conto del tempo del pregresso utilizzo e limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa, ai sensi degli artt. 133 e 134 c. cons., il produttore o il venditore possono offrire all'acquirente una "garanzia convenzionale" ulteriore che consiste nell'impegno assunto nei confronti del medesimo, senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare o intervenire altrimenti sul bene qualora lo stesso non corrisponda alle condizioni indicate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità, ovvero possono offrire una garanzia ulteriore, la quale si aggiunge alla garanzia legale che spetta in ogni caso al consumatore e che non può in nessun caso essere esclusa o limitata. Nel caso di specie, il Tribunale di Perugia ha riconosciuto all'attrice il diritto, a prescindere da quanto previsto nella garanzia convenzionale, a godere dei rimedi previsti a suo favore dal codice del consumo. Pertanto, dovendosi comunque applicare la disciplina legale più favorevole all'attrice, il Giudicante condanna, ex art. 130 c. cons., la venditrice alla risoluzione del prezzo e al rimborso delle spese sostenute per la riparazione dei difetti riscontrati. Rigetta, invece, la domanda di risarcimento degli ulteriori danni subiti in conseguenza della minore fruibilità del bene di consumo (nel caso specifico, un'autovettura usata) nel tempo precedente alla definitiva riparazione dei difetti in quanto l'attrice non ha specificamente provato, né allegato, tali danni.